

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Morire di fame e di sete per decisione dello Stato; possibile anche in Ticino?

Ha suscitato ampio clamore la recente sentenza della Corte di Appello di Milano, che autorizza l'interruzione dell'alimentazione assistita di Eluana Englaro, la ragazza di Lecco da anni in uno stato vegetativo a seguito di incidente stradale.

Con profondo rispetto per il dolore e le sofferenze dei genitori, che non si intende in alcun modo giudicare, alcune considerazioni si impongono.

Come evidenziato in un recente esposto di 25 neurologi italiani alla Procura Generale della Repubblica, il paziente in stato vegetativo non necessita di alcuna macchina per continuare a vivere, non è attaccato ad alcuna spina.

Non è un malato in coma né un malato terminale, ma un disabile che necessita di assistenza.

Respira spontaneamente, produce ormoni che regolano numerose funzioni, digerisce, assimila i nutrienti, ha un ciclo relativamente conservato di veglia e di sonno, riesce a muoversi anche se non a stare in piedi, il suo cervello, in modo più o meno imperfetto, non smette di funzionare e in una qualche misura – ancora sconosciuta – potrebbe avere una sua modalità di percezione.

La nutrizione e l'idratazione del paziente, per quanto assistite, non sono assimilabili a una terapia medica, ma costituiscono elementi indispensabili per la vita di ogni persona, sana o malata.

Non è la malattia a richiedere idratazione e nutrimento: acqua e cibo sono supporti indispensabili alla vita di qualsiasi essere umano.

È solo la modalità di assunzione ad essere diversa da quella ordinaria. Il sondino naso-gastrico, simile a una flebo, che viene applicato alla giovane la notte per apportare acqua e sostanze nutritive, è al più assimilabile a una protesi o a un mezzo ausiliario.

Anche il biberon è artificiale, ma il neonato ne ha bisogno quando non può ricorrere al seno materno.

Per fare morire Eluana non ci sarà dunque bisogno di staccare alcuna presa e di privarla di particolari medicinali; semplicemente (!) non le sarà più dato né da bere né da mangiare, provocando così una lenta agonia che porterà a un decesso atroce per fame e per sete.

L'alimentazione assistita, oltretutto di una persona assolutamente "non terminale", non può pertanto essere in alcun modo considerata quale forma di accanimento terapeutico.

Il paziente in stato vegetativo, seppur di lunga durata, rimane indubbiamente un essere umano e non può essere ridotto alla stregua di un vegetale.

Si tratta di una persona a tutti gli effetti che deve essere rispettata e protetta. Una persona che gode di tutti i diritti, in particolare di quelli alla vita e alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione poiché debole e non in grado di provvedere autonomamente.

La sentenza nel caso di Eluana non rappresenta un provvedimento per far cessare un accanimento terapeutico, ma il tentativo di riconoscere per via giudiziale un potere assoluto di autodeterminazione, non solo da parte del paziente, ma addirittura di terzi che si sostituiscono al paziente stesso, interpretandone la volontà fino alla scelta estrema della morte, quando la vita viene ritenuta indegna di essere vissuta.

Ma chi può dire quali sono i parametri di qualità di una vita? Dove porre i confini?

È poi anche evidente il rischio che decisioni della Magistratura su persone in stato vegetativo possano essere estese ad altre categorie di pazienti neurologici, quali dementi o cerebropatici gravi, promovendo così una devastante deriva culturale nei confronti dei più deboli.

Si ritiene invece che lo Stato non possa avere diritto di vita o di morte, non possa decidere quando una vita sia degna di essere vissuta e quando non lo sia.

Improprio appare inoltre l'accertamento di una presunta volontà del paziente, asseritamente manifestata anni addietro in contingenze completamente diverse. Per essere reale e libera tale volontà, oltre che espressa direttamente dal malato, dovrebbe essere in ogni caso attuale, circostanziata e contestualizzata.

Per chi crede, le decisioni sulla vita di una persona spettano solo a Dio; nessun altro può decidere della vita propria né di quella altrui.

Lo Stato laico deve preoccuparsi di tutelare quantomeno la vita altrui e di non favorire il suicidio.

Non vi è del resto ragione per rimettere in discussione il principio fondamentale che limita la rappresentanza da parte di terzi ai soli diritti disponibili, escludendone invece l'esercizio nel caso di diritti altamente personali, quale il diritto alla vita, che costituisce un bene indisponibile.

Occorre dunque scongiurare che lo Stato sia arroghi anche il dominio sulla vita umana ed emetta sentenze di morte.

Occorre riaffermare una cultura della vita e della protezione dei più deboli e indifesi.

Occorre in particolare riconoscere che il valore e la dignità di una persona risiedono in quello che è e non in quello che è in grado di fare.

Tutto ciò premesso, richiamato l'art. 142 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, domando

1. In base all'attuale legislazione potrebbe accadere anche in Ticino che un paziente in stato vegetativo venga condannato da un Tribunale a morire di fame e di sete?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, non ritiene il Consiglio di Stato di elaborare e proporre una modifica legislativa per evitare che simili drammi abbiano a prodursi?
3. Quanti sono i casi di pazienti in stato vegetativo nel Cantone Ticino?
4. Quale sostegno viene assicurato dall'Ente pubblico alle famiglie confrontate con le difficoltà e il dolore di una persona in stato vegetativo?

LUCA PAGANI